



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 14/TFT del 2 ottobre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 28 settembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 220

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.
Riferimento nota della P.F. del 29.07.2020 prot.1559/616, relativa al Proc.13252/616pfi19-20/GCL/LDFjg del 12.06.2020 (Campionato Regionale di Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società Città Di Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.6 commi 1 e 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai sigg. Antonio Maschio e Giuseppe Troise, perché nella stagione sportiva 2019/2020 e precisamente nei mesi di settembre 2019 ed ottobre 2019 e prima del proprio tesseramento con la società F.C. Rieti Srl avvenuto in data 25 ottobre 2019 ha svolto di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Città di Gragnano privo del necessario tesseramento con la predetta società nonché per aver svolto nella medesima stagione sportiva 2019/2020 doppia attività, in favore prima della A.S.D. Città di Gragnano senza essere tesserato e dal 25.10.2019 ha svolto attività in favore della F.C. Rieti società per la quale era regolarmente tesserato.

Fatto e motivi della decisione. Il presente procedimento trae origine da altro giudizio già venuto a cognizione di questo Tribunale in data 13/7/2020 (n. 13252/616Vpfi 1-20/GC/LDF/ac), deciso con ordinanza definitiva in pari data con la quale si rilevava l'irregolarità della notificazione del deferimento emesso il 12/6/2020, per irregolarità della notifica (vedasi al riguardo il provvedimento di questo TFT pubblicato sul CU del 17/7/2020, n. 4/TFT, pag. 13). Al riguardo, si ricorda che, come emerge dagli atti e per quanto qui di interesse, risultano comunicati al C.R.C. i seguenti atti sociali: a) verbale di assemblea del 10/10/2019, pervenuto al CRC il 15/10/2019, col quale veniva comunicato il recapito della società in Gragnano, via Santa Caterina 29; b) verbale di assemblea dei soci del 15/7/2020, pervenuto al CRC il 20/7/2020, col quale si comunicava il nuovo indirizzo di Piazza Marconi 18/20 in Gragnano. Orbene, all'udienza del 13/7/2020, nel corso dell'altro procedimento n. 13252/616Vpfi 1-20/GC/LDF/ac veniva constatata, come detto, l'irregolarità della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale, datata 21/2/2020 (racc. 61783141876-7) dacché inviata all'indirizzo di Via Giovanni Porzio 4, is G2 che, come visto, non

rappresentava più l'indirizzo della società sin dal 19/10/2019; si rilevava inoltre la mancanza di prova circa la notifica del deferimento da parte della PF alla società incolpata, vizio questo che, unitamente alla dichiarazione del difensore della società ("*il deferimento è stato notificato al vecchio indirizzo della Società Città di Gragnano...*") induceva questo TFT a rimettere gli atti alla Procura Federale per le determinazioni del caso. Tale premessa appare a questo Tribunale irrinunciabile al fine di meglio definire i profili della vicenda processuale in esame. Va infatti rilevato che la PF, all'esito del ricordato provvedimento, ha ritenuto di rinnovare sostanzialmente pedissequamente il medesimo deferimento, contraddistinguendolo soltanto con altri riferimenti di protocollo (Proc.1559/616vpfi). Pur volendo prescindere da tale assorbente dato – che conduce, come vedremo di seguito, alla declaratoria di improcedibilità del deferimento – si osserva che, onde delibare in ordine all'osservanza dei termini ex art. 125 CGS, occorre partire dalla datazione (*rectius*, dalla notificazione), dell'avviso di conclusione delle indagini, che rimonta al 21/2/2020 (data della spedizione on line: 21/2/2020, data della ricezione 29/2/2020). Orbene, partendo da tale dato e considerando il termine di trenta giorni ex art. 125 comma 2 CGS, pur valutando la sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (ex art. 83 DI 18/2020 e succ. modd.), si evince che il deferimento andava emesso entro il 25 maggio 2020 (considerando quale *dies a quo* la data del 21/2/2020) ovvero entro il 3 giugno 2020 (considerando la decorrenza dal 29/2/2020), laddove il primo deferimento risulta invece emesso solo il 12 giugno 2020 e, quindi, tardivamente. A maggior ragione, risulta tardivo rispetto a detto termine il secondo deferimento, datato 29 Luglio 2020. Ne discende la declaratoria di improcedibilità del deferimento.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DICHIARA

improcedibile il deferimento a carico della società Città di Gragnano. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 241

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Proc.2234/814pfi19-20/MDL/ps dell'11.08.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Calciatore Neveselyi Viacheslav n.22.06.2004 per violazione dell'art.4 comma 1, in relazione agli art.li 32, comma 2 del C.G.S. e 40 comma 6 delle NOIF, per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento, in maniera mendace, di non essere stato mai tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere, nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Neveselyi Viacheslav quattro (4) giornate di squalifica. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Neveselyi Viacheslav tre (3) giornate di squalifica, da scontarsi nelle prossime gare ufficiali. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 241

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Proc.2234/814pfi19-20/MDL/ps dell'11.08.2020.

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.6, comma 2 del C.G.S., quale società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento di commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

All'udienza del 28.09.2020 il difensore chiedeva per la società, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Ssdarl Pol.Santa Maria Cilento, la sanzione di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) di ammenda (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per la società Ssdarl Pol. Santa Maria Cilento, la sanzione di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) di ammenda (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 207

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. M. Sepe; avv. I. Simeone, Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola. Proc.9376/459pfi19-20/MDL/cf del 24.01.2020 (Campionato Regionale di Prima categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Castaldo Biagio, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Afragola Soccer, per la violazione dell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; calciatore: Ranieri Antonio n.19.07.1987 (gara del 12.10.2019) per violazione dell'art.4, comma 1 in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 19, comma 4 del C.G.S; dirigente accompagnatore: sig. Di Maro Eugenio (1 gara) della società Asd Virtus Afragola Soccer per la violazione di cui all'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S.; La società Asd Virtus Afragola Soccer per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore indicato in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Afragola Soccer, nonostante in corso di squalifica ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal sig. Di Maro Eugenio della società Asd Virtus Afragola Soccer ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Castaldo Biagio di aver consentito al calciatore Ranieri Antonio la partecipazione alla gara, benché in corso di squalifica. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Afragola Soccer ed il suo presidente Sig. Castaldo Biagio non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ranieri Antonio due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Di Maro Eugenio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Castaldo Biagio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Virtus Afragola Soccer la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed €

300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe è stato schierato nella gara di cui al deferimento in posizione irregolare, in quanto squalificato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara/e, in corso di squalifica, con grave nocumento della regolarità della/e stessa/e. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

la improcedibilità del procedimento, poiché decorso il termine di cui all'art. 100 cc.3 CGS, avendo questo Tribunale, ricevuto gli atti dalla Corte Federale d'Appello in data 2/07/2020 e deliberato in data odierna. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 28.09.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

INTEGRAZIONE C.U. N. 6/T.F.T. DEL 24 LUGLIO 2020

FASC. 228

Proc.000108/1059pfi19-20/MDL/ps del 2.07.2020 omissis omissis

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

Per la società Asd Salernum Baronissi, la sanzione di euro 280,00 (duecentottanta,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra); per Izzo Isidoro la sanzione finale della squalifica per tre (3) giornate di gara (s.b. quattro gare ridotte come sopra).

..... omissis

LEGGASI

FASC. 228

Proc.000108/1059pfi19-20/MDL/ps del 2.07.2020 omissis omissis

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

APPLICA

Per: la società Asd Salernum Baronissi, la sanzione di euro 280,00 (duecentottanta,00) di ammenda (s.b. euro 400,00 di ammenda ridotta come sopra); per Izzo Isidoro la sanzione finale della squalifica per tre (3) giornate da scontarsi nelle prossime gare ufficiali (s.b. quattro gare ridotte come sopra).

..... omissis

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 2 ottobre 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**